



NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n.99 – 1° dicembre 2020

INDICE:

1. Sezioni Unite.
2. Sezioni Semplici:
 - A. Diritto penale - parte generale.
 - B. Diritto penale – parte speciale.
 - C. Leggi speciali.
 - D. Diritto processuale.
 - E. Esecuzione penale e sorveglianza.
 - F. Misure di prevenzione.
 - G. Responsabilità da reato degli enti.

1. Sezioni Unite.

Sez. un. del 26 novembre 2020, Presidente Cassano, Relatore Fidelbo - Informazione provvisoria.

Delitti contro l'amministrazione della giustizia - Delitti contro l'attività giudiziaria - Casi di non punibilità - Applicabilità al convivente *more uxorio* della previsione di cui all'art. 384, comma 1, c.p.

Alla questione di diritto *«se la causa di non punibilità di cui all'art. 384, comma 1, cod. pen. sia o meno applicabile al convivente more uxorio»*, secondo l'informazione provvisoria, le Sezioni unite hanno fornito soluzione affermativa.

Sez. un., 26 novembre 2020, Presidente Cassano, Relatore Boni - Informazione provvisoria.

Sentenza pronunciata in assenza - Nullità assolute insanabili per omessa citazione dell'imputato e del difensore - Rimedio esperibile - Richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p.

Le Sezioni unite ai quesiti di diritto:

- *«se il condannato con sentenza pronunciata “in assenza”, che intenda eccepire nullità assolute e insanabili derivanti dall'omessa citazione propria e/o del suo difensore nel procedimento di cognizione possa a tal fine adire il giudice dell'esecuzione, con richiesta ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen. formulando questione sulla formazione del titolo esecutivo»*
- *«se le nullità che abbiano riguardato la citazione dell'imputato e/o del difensore, coperte da giudicato, pongano il condannato nella condizione di proporre richiesta di rescissione del giudicato, ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., allegando l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che, da quelle, sia derivata»*
- *«se, in caso di risposta negativa al primo quesito, la richiesta formulata dal condannato, perché sia dichiarata la non esecutività della sentenza (art. 670 cod. proc. pen.), in ragione di nullità che abbiano riguardato la citazione a giudizio nel procedimento di cognizione sia riqualificabile, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come richiesta di rescissione di giudicato»*, secondo l'informazione provvisoria, hanno fornito, rispettivamente, le seguenti soluzioni:
 - «negativa»
 - «affermativa»
 - «negativa».

Sez. un., ud. 26 novembre 2016, Presidente Cassano, Relatore Pistorelli - Informazione provvisoria.

Sospensione del corso della prescrizione nei procedimenti davanti alla suprema Corte per l'emergenza Covid-19.

Le Sezioni unite alla questione di diritto devoluta *«se la sospensione della prescrizione di cui all'art. 83, comma 3-bis, d.l. n. 18 del 2020, conv. in l. n. 27 del 2020, operi con riferimento ai soli procedimenti che, tra quelli pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, siano pervenuti alla cancelleria della stessa nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, ovvero, invece, con riferimento a tutti i procedimenti comunque pendenti in detto periodo, anche se non pervenuti alla*

cancelleria tra le date suddette», all'esito dell'udienza del 26 novembre 2020, secondo l'informazione provvisoria, hanno dato la seguente soluzione:

«La sospensione della prescrizione di cui all'art. 83, comma 3-bis, d.l. n. 18 del 2020, conv. in L. n. 27 del 2020, opera con riferimento ai procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione che siano pervenuti alla cancelleria della stessa nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020. Il corso della prescrizione è rimasto sospeso ex lege, ai sensi dei commi 1, 2 e 4 del citato art. 83, dal 9 marzo all'11 maggio 2020, nei procedimenti nei quali nel suddetto periodo era stata originariamente fissata udienza e questa sia stata rinviata ad una data successiva al termine del medesimo. Analogamente, ai sensi del successivo comma 9 dello stesso art. 83, la prescrizione è rimasta sospesa dal 12 maggio al 30 giugno 2020 nei procedimenti in cui in tale periodo era stata fissata udienza e ne è stato disposto il rinvio a data successiva al termine del medesimo, in esecuzione del provvedimento emesso dal capo dell'ufficio giudiziario ai sensi dell'art. 83 c. 7 lett. g). Nel caso in cui il provvedimento ai sensi dell'art. 83 c. 7 lett. g). sia stato adottato successivamente al 12 maggio 2020, la sospensione decorre dalla data della sua adozione».

Le Sezioni Unite hanno, altresì, precisato che i due periodi di sospensione suindicati si sommano in riferimento al medesimo procedimento esclusivamente nell'ipotesi in cui l'udienza, originariamente fissata nel primo periodo di sospensione obbligatoria, sia stata rinviata a data compresa nel secondo periodo e, quindi, ulteriormente rinviata in esecuzione del provvedimento del capo dell'ufficio.

Il decreto del 22 luglio 2020, con cui il Primo Presidente della Cassazione, su segnalazione dell'ufficio per l'esame preliminare dei ricorsi della Sezione prima penale, ai sensi dell'art. 610, comma 2 c.p.p., ha devoluto la questione è stato già pubblicato nella Newsletter n. 94 e nella Newsletter n. 95 si è dato atto del rinvio dell'udienza di trattazione dal 24 settembre 2020 al 26 novembre 2020, in attesa della decisione della Corte costituzionale, in ordine alla disciplina della prescrizione nel periodo di emergenza sanitaria.

QUESTIONI PENDENTI

[Sez. I pen., ord. di rimessione n. 31052 del 22 ottobre 2020 \(dep. 6 novembre 2020\), Presidente Di Tomassi, Relatore Santalucia - Udienza: 26 marzo 2021 - Relatore: De Amicis.](#)

Esecuzione - Provvedimento di estradizione funzionale all'esecuzione della pena dell'ergastolo - Condizione apposta dall'Autorità estradante per evitare che l'ergastolo assuma il carattere di pena perpetua - Estradizione già concessa, al medesimo soggetto, dalla stessa Autorità estradante, per l'esecuzione di altro ergastolo, senza richiesta di commutazione della pena.

La Sezione prima penale della Cassazione ha rimesso alle Sezioni unite la seguente questione di diritto:

“Se la commutazione della pena dell'ergastolo in attuazione della condizione che la pena non comporti inevitabilmente la privazione della libertà per tutta la vita, apposta con il provvedimento di estradizione assunto, in accoglimento di una

richiesta di estensione, da uno Stato il cui ordinamento non ammette la pena perpetua, osti alla esecuzione come pena perpetua di altra pena dell'ergastolo, oggetto di cumulo con quella interessata dalla condizione e divenuta eseguibile in forza di altro e precedente provvedimento di estradizione emesso senza alcuna condizione dal medesimo Stato estero”.

Sez. I pen., ord. di rimessione n. 31209 del 18 settembre 2020, (dep. 9 novembre 2020),

Presidente Santalucia, Relatore Magi - Udienza: 25 febbraio 2021 - Relatore: Boni.

Procedimento esecutivo della confisca estesa - Individuazione del limite temporale delle acquisizioni patrimoniali “rilevanti”.

La Sezione prima penale della Cassazione ha rimesso alle Sezioni unite la seguente questione di diritto: *“Se la confisca di cui all'art. 240-bis cod. pen. possa essere disposta, in fase esecutiva, con riferimento ai beni esistenti, e riferibili al condannato, fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per il reato presupposto ovvero solo su quelli esistenti al momento della pronuncia di tale sentenza, salva comunque la possibilità di confisca di beni acquistati anche in epoca posteriore alla sentenza ma con risorse finanziarie possedute prima”.*

Sez. I pen., ord. di rimessione n. 32262 del 30 ottobre 2020 (dep. 17 novembre 2020), Presidente Di Tomassi, Relatore Santalucia.

Sentenza predibattimentale d'appello - Declaratoria di estinzione del reato assunta *de plano* - Rapporto tra nullità assoluta e causa estintiva.

La Sezione prima penale ha chiesto, ai sensi dell'art. 618, comma 1-*bis*, c.p.p., al supremo Consesso di rivedere un precedente, ossia di valutare l'opportunità di rivisitare il principio, enunciato in Sez. un., 27 aprile 2017, n. 28954, sul tema delle conseguenze derivanti dalla declaratoria di estinzione del reato, adottata dal giudice di appello, mediante sentenza predibattimentale, emessa senza consentire l'intervento delle parti. Ivi le Sezioni unite, previamente escludendo l'applicabilità nell'ambito delle impugnazioni, della previsione di cui all'art. 469 c.p.p., afferente al primo grado di giudizio, hanno affermato che una tale sentenza è affetta da nullità assoluta, per violazione del contraddittorio. Puntualizzando, altresì, che avverso la stessa non può proporsi ricorso per cassazione, prevalendo la causa estintiva del reato prevale sulla patologia che inficia l'atto conclusivo del giudizio. Di qui la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione per difetto di interesse. Unica eccezione allorché sia evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendo la Cassazione adottare la formula di merito di cui all'art. 129, comma 2, c.p.p.

2. Sezioni semplici.

A. Diritto penale – parte generale.

Sez. VI, sent. 6 ottobre-20 novembre 2020, n. 32615, Pres. Petruzzellis, Rel. Capozzi

Associazione per delinquere - Condotta di partecipazione - Integrazione - Ipotesi.

Nel reato di associazione per delinquere, la condotta di partecipazione consiste nel contributo, apprezzabile e concreto sul piano causale, all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione e, quindi, alla realizzazione dell'offesa degli interessi tutelati dalla norma incriminatrice, qualunque sia il ruolo o il compito che il partecipe svolga nell'ambito dell'associazione. L'attività delittuosa conforme al piano associativo costituisce un elemento indiziante di grande rilevanza ai fini della dimostrazione della appartenenza ad essa quando attraverso le modalità esecutive e altri elementi di prova possa risalirsi all'esistenza del vincolo associativo e quando la pluralità delle condotte dimostri la continuità, la frequenza e l'intensità dei rapporti con gli altri associati. In tal senso, anche la partecipazione ad un episodio soltanto dell'attività delittuosa programmata può costituire elemento indiziante dell'appartenenza all'associazione, ma in tal caso il valore di tale indizio è sicuramente ridotto ed è necessario che dalla partecipazione al singolo episodio sia desumibile "*l'affectio societatis*" dell'agente, e che essa sia fonte di penale responsabilità a carico di chi la mette in atto. Quando, infatti, il soggetto abbia fornito un contributo alla realizzazione di un unico episodio rientrante nel programma associativo e a tale contributo non venga riconosciuta rilevanza penale, il valore indiziante ai fini della appartenenza all'associazione diventa minimo ed insufficiente ad un riconoscimento di responsabilità. *(Nella specie, secondo la Suprema corte, doveva ritenersi esente da censure la esclusione dal punto di vista indiziario del legame partecipativo degli indagati considerando il limitato apporto delle loro condotte e la mancata prova del loro consapevole inserimento nel contesto associativo).*

Sez. V sent. 19 ottobre 2020 – 19 novembre 2020 n. 32524, Pres. Sabeone, Rel. Belmonte.

Circostanze aggravanti – Aggravante delle “più persone riunite” – Necessaria contemporaneità della presenza delle persone ai fini della sussistenza dell’aggravante – Differenze con il concorso di persone nel reato.

Per integrare l'aggravante speciale delle “più persone riunite” nel delitto di estorsione è necessaria la contemporanea presenza delle più persone nel luogo ed al momento in cui si eserciti la violenza o la minaccia. Dunque, non sarà ravvisabile l'aggravante in discussione quando le minacce o le violenze nei confronti della parte offesa siano poste in essere da diversi coimputati non contestualmente, ma da soli in momenti successivi. In tale situazione, infatti, sarà ravvisabile un concorso di persone nel reato, e, eventualmente, l'aggravante di cui all'art. 112, n. 1, c.p. nel caso i concorrenti siano cinque o più, ma non l'aggravante delle più persone riunite. Tale linea interpretativa è da seguire anche per l'analoga circostanza

aggravante inserita, per il reato di lesioni personali, nel corpo della disposizione di cui all'art. 585, comma 1, c.p.

Sez. III sent. 9 settembre 2020 – 18 novembre 2020 n. 32406, Pres. Aceto, Rel. Zunica.

Concorso di persone nel reato – Esigenza di individuare un preciso contributo causale – Rilevanza della consapevolezza dell'altrui attività criminosa.

La mera conoscenza dell'altrui attività criminosa non implica di per sé l'attribuzione di responsabilità a titolo concorsuale, dovendosi verificare l'esistenza di un comportamento idoneo a incidere sulla dinamica dell'illecito. Ai fini della configurabilità del concorso di persone, è invero necessario un contributo causale, seppure in termini minimi di "facilitazione" della condotta delittuosa, mentre la semplice conoscenza o anche l'adesione morale, l'assistenza inerte e senza iniziative a tale condotta non realizzano la fattispecie concorsuale

Sez. III sent. 6 ottobre 2020 – 30 novembre 2020 n. 33817, Pres. Andreatta, Rel. Di Stasi.

Prescrizione - Proscioglimento per tenuità del fatto – Annullamento con rinvio per omessa verifica della sussistenza della causa di non punibilità – Applicabilità della prescrizione.

L'annullamento con rinvio della sentenza di condanna per la sola verifica della sussistenza dell'art. 131-*bis* c.p., impedisce l'applicabilità nel giudizio di rinvio della eventuale causa di estinzione del reato per prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale, divenendo irrevocabile l'affermazione di penale responsabilità e rimanendo sospesa la statuizione di condanna al verificarsi di una condizione costituita dall'applicabilità o meno della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto.

Sez. III sent. 8 ottobre 2020 – 16 novembre 2020 n. 32165, Pres. Di Nicola, Rel. Cerroni.

Recidiva – Elementi sui quali deve basarsi la valutazione del giudice – Criteri di riferimento.

Ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato *sub iudice*. Compito del giudice è quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia

sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali, comportando ciò un preciso onere motivazionale a carico del giudice qualora intenda avvalersi della facoltà discrezionale di aggravare la pena.

Sez. V sent. 28 settembre 2020 – 19 novembre 2020 n. 32501, Pres. Sabeone, Rel. Pezzullo.

Tentativo – Univocità degli atti – Dolo – Necessità di effettuare una doppia verifica.

La direzione non equivoca non indica un parametro probatorio, bensì un criterio di essenza della condotta, nel senso che gli atti posti in essere devono di per sé rivelare l'intenzione dell'agente. L'univocità non esclude che la prova del dolo possa essere desunta *aliunde*, ma impone che, una volta acquisita tale prova, sia effettuata una seconda verifica al fine di stabilire se gli atti posti in essere, valutati nella loro oggettività per il contesto nel quale si inseriscono, per la loro natura e la loro essenza, siano in grado di rivelare, secondo le norme di esperienza e secondo l'*id quod plerumque accidit*, l'intenzione e il fine perseguito dall'agente.

B. Diritto penale - parte speciale.

Sez. VI, sent. 13 ottobre-27 novembre 2020, n. 33655, Pres. Fidelbo, Rel. Giordano

Istigazione alla corruzione - Integrazione del reato - Offerta - Caratteristiche.

L'offerta, per integrare la base materiale del reato di istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), deve essere effettiva e seria, così l'accettazione, a fronte dell'offerta o della promessa dell'agente, per integrare il reato di corruzione (artt. 318 e 319 c.p.), deve essere valutata nella sua effettività e serietà in quanto idonea a determinare, perlomeno, un inizio di trattativa con il privato proponente ovvero come impegno preso dal funzionario per accondiscendere alle proposte ricevute, connotati da verificare *ex ante* e in concreto. *(Questione relativa alla ravvisabilità in capo al funzionario dello status di indagato del delitto di corruzione, ex art. 319 c.p., per aver il medesimo accettato l'offerta di denaro da parte dei ricorrenti, consegnatagli come acconto rispetto alla futura trattazione, secondo le prospettate illecite modalità, di pratiche per l'acquisto della cittadinanza di cittadini brasiliani. In motivazione, la Suprema corte ha osservato come i connotati sopra menzionati non fossero ravvisabili, in termini di accettazione della proposta corruttiva, nel caso di specie, poiché la mera accettazione materiale della somma e la sua conservazione erano stati evidentemente accompagnati dalla riserva mentale del destinatario di proporre denuncia, riserva*

mentale che era stata resa palese dalla tempestiva informativa al sindaco e dal conseguente comportamento del funzionario che aveva effettivamente proposto denuncia).

Sez. I, sent. 16 novembre 2020 – 11 novembre 2020 n. 32139, Pres. Di Tomassi, Rel. Boni.

Lesioni personali aggravate – Definizione di arma “impropria”.

In tema di lesioni personali volontarie, ricorre la circostanza aggravante del fatto commesso con armi quando il soggetto agente utilizzi un manico di scopa, trattandosi di arma impropria, ai sensi dell'art. 4 co. 2 della l. n. 110 del 1975, per il quale rientra in questa categoria qualsiasi strumento, che, nelle circostanze di tempo e di luogo in cui sia portato, sia potenzialmente utilizzabile per l'offesa della persona (*nel caso sottoposto allo scrutinio della Corte, è stato ribadito anche il principio di diritto secondo il quale “qualora la riqualificazione in termini di minore gravità del fatto di reato ne determini la riconducibilità al novero di quelli assegnati alla competenza del giudice di pace, non opera la disposizione dell'art. 48 del D. Lgs. n. 274 del 2000, che impone la migrazione del processo al giudice di pace per effetto della declaratoria di incompetenza del tribunale, da rendere in ogni fase del processo, se la competenza per materia del giudice superiore sia stata correttamente individuata sulla base dell'imputazione formulata al momento dell'esercizio dell'azione penale e la riqualificazione derivi da una diversa valutazione di un elemento costitutivo del reato o, quale nella specie, la minore durata delle lesioni personali).*

Sez. VI, sent. 20-26 novembre 2020, n. 33414, Pres. Fidelbo, Rel. Capozzi

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa - Integrazione del reato - Condotta.

Non assume rilievo penale all'interno della previsione di cui all'art. 604-*bis* c.p. la mera manifestazione di ostile disprezzo nei confronti di un determinato gruppo etnico per comportamenti tenuti da suoi componenti. (*In motivazione, la Suprema corte ha osservato come la previsione di cui all'art. 604-bis, comma 1 lett. a, c.p.p. non si attagliasse alla condotta dell'imputato, che alcuna attività di propaganda di idee risultava aver tenuto, essendosi limitato - secondo l'accertamento posto a base della sentenza tedesca - a profferire in pubblico una espressione denigratoria con la quale aveva manifestato la propria ostilità nei confronti di persone provenienti dall'area turca o araba per comportamenti da esse tenuti).*

Sez. II sent. 9 settembre 2020 – 18 novembre 2020 n. 32444 Pres. Rago, Rel. Pardo.

Truffa – Produzione di false attestazioni di pagamento dei titoli nel procedimento amministrativo diretto all'adozione di un'ordinanza-ingiunzione per l'emissione di assegni senza provvista o senza autorizzazione – Insussistenza.

Nel caso del procedimento amministrativo diretto all'emissione di ordinanza ingiunzione per l'emissione di assegni senza provvista o senza autorizzazione non è configurabile il reato di truffa nella condotta del privato che produca false attestazioni di pagamento dei titoli, poiché gli artifici o raggiri posti in essere dallo stesso nel corso del procedimento sono destinati ad incidere sulla determinazione dell'organo che esercita un potere di natura pubblicistica, mancando l'elemento costitutivo del reato, ossia l'atto di disposizione patrimoniale di natura privatistica (*Fattispecie nella quale la Corte, in applicazione del principio enunciato, ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non sussiste, in relazione alla condotta di tentata truffa contestata all'imputato che avrebbe cercato di indurre in inganno la Prefettura, che aveva irrogato nei suoi confronti una sanzione pecuniaria per l'emissione di assegni senza autorizzazione ovvero senza provvista, inviando alla stessa false dichiarazioni autocertificate a firma dei prenditori degli assegni i quali dichiaravano di avere ricevuto gli importi*).

C. Leggi speciali.

[Sez. IV, sentenza 28 ottobre – 17 novembre 2020 n. 32196 – Pres. Izzo – Rel. Menichetti.](#)

Guida in stato di ebrezza – Art. 186 CdS – Lavori socialmente utili – Sospensione condizionale della pena – Inapplicabilità.

L'istanza di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 186 c. 9 bis d.lgs.285/1992 implica la rinuncia tacita al beneficio della sospensione condizionale della pena, costituendo istituto più favorevole.

[Sez. IV, sentenza 27 ottobre – 17 novembre 2020 n. 32191 – Pres. Piccialli – Rel. Pezzella.](#)

Guida in stato di ebbrezza – Prelievo ematico – Art. 114 disp. att. c.p.p. – Accertamento sul prelievo ematico effettuato ai fini di diagnosi e cura – Necessità.

La polizia giudiziaria deve dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p., non soltanto ove richieda l'effettuazione di un prelievo ematico presso una struttura sanitaria ai fini dell'accertamento del tasso alcolemico, ma anche quando richieda che tale ulteriore accertamento venga svolto sul prelievo ematico già operato autonomamente da tale struttura a fini di diagnosi e cura.

[Sez. IV, sentenza 27 ottobre – 17 novembre 2020 n. 32209 – Pres. Piccialli – Rel. Pezzella.](#)

Guida in stato di ebbrezza – Recidiva ex artt. 186 e 186 bis CdS – Messa alla prova – Effetti.

In tema di guida in stato di ebbrezza, l'estinzione del reato *ex art. 168 ter c. 2 c.p.* a seguito dell'esito positivo della prova, presupponendo l'avvenuto accertamento del fatto-reato, pur senza che si sia addivenuti ad una pronuncia di penale responsabilità, non impedisce al giudice di valutarlo in un successivo processo quale precedente specifico ai fini del giudizio circa la recidiva nel biennio, prevista dall'art. 186 c. 2 lett. c) CdS o circa la recidiva nel triennio, di cui agli artt. 186-bis c. 5 e 187 c. 1 CdS.

[Sez. I, sent. 16 novembre 2020 – 11 novembre 2020 n. 32140, Pres. Di Tomassi, Rel. Boni.](#)

Guida senza patente – Depenalizzazione – Eccezione – Recidiva rilevante.

La condotta di colui che guida veicoli senza aver conseguito la patente, ovvero nonostante la revoca o il mancato rinnovo della patente stessa, nelle ipotesi punite con la sola pena pecuniaria, è stata trasformata in illecito amministrativo, ma l'*abolitio criminis* non ha riguardato la fattispecie punita anche con la pena detentiva, poiché il co. 2 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 8 del 2016 (ferma la depenalizzazione anche dei reati che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria), dispone che in tal caso le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato (*la Corte regolatrice ha evidenziato che, a tal fine, rileva la data del passaggio in giudicato della sentenza relativa al fatto-reato precedente rispetto a quello per il quale si procede, e non la data di commissione dello stesso, osservando che la disposizione di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 8 del 2016, secondo la quale "quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del presente decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell'illecito depenalizzato", non costituisce una norma interpretativa, riferibile anche ai fatti commessi prima della sua vigenza, ma concorre ad individuare la fattispecie ed a definire la recidiva nel senso che, a tal fine, sono rilevanti gli episodi di guida senza patente non più costituenti illecito penale, ma gli stessi devono essere stati accertati dall'autorità amministrativa con provvedimento esecutivo. Diversamente, per i fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore del citato D. Lgs., la recidiva ricorre quando sia intervenuto, nel biennio antecedente al fatto, l'avvenuto definitivo accertamento giudiziale di un precedente reato della medesima specie).*

[Sez. III sent. 8 ottobre 2020 – 30 novembre 2020 n. 33818, Pres. Andreazza, Rel. Corbo.](#)

Stupefacenti – Associazione *ex art. 74 d.P.R. 309/90* – Criteri di riferimento per desumere la partecipazione stabile all'associazione.

In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile - riconducibile all'*affectio societatis* - può ritenersi avvenuto solo se il giudicante verifica, attraverso l'esame delle circostanze di fatto e, in particolare, della durata dell'accordo criminoso tra i soggetti, delle modalità di azione e collaborazione tra loro, del contenuto economico delle transazioni, della rilevanza obiettiva che il

contraente riveste per il sodalizio criminale, che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale e sia stato realizzato un legame che riconduce la partecipazione del singolo al progetto associativo.

D. Diritto processuale.

Sez. III sent. 27 ottobre 2020 – 25 novembre 2020 n. 33044, Pres. Sarno, Rel. Corbetta.

Appello – Motivazione per *relationem* – Limiti.

La motivazione per *relationem* è consentita solamente quando il giudice dell'appello, per non ripetersi, afferma di condividere un determinato argomento, svolto dal giudice di primo grado in ordine ad una specifica questione. Allorché, invece, il giudice del gravame si limiti a richiamare in toto la motivazione della sentenza impugnata, senza esaminare i punti devoluti, egli si sottrae al giudizio critico, che costituisce l'essenza del processo di secondo grado e, quindi, viola il principio del doppio grado di giurisdizione. In tal caso deve perciò escludersi che la sentenza di appello sia motivata per *relationem*, essendosi piuttosto in presenza di una motivazione totalmente carente.

Sez. V sent. 28 settembre 2020 – 25 novembre 2020 n. 33108, Pres. Sabeone, Rel. Riccardi.

Appello – Prescrizione del reato – Obbligo del giudice di esaminare i motivi di impugnazione dell'imputato ai fini delle statuizioni civili.

Il giudice di appello nel dichiarare estinto per prescrizione il reato, per il quale in primo grado è intervenuta condanna, è tenuto a decidere sull'impugnazione agli effetti civili e, a tal fine, i motivi di impugnazione proposti dall'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendo essere confermata la condanna al risarcimento del danno sulla base della mancata prova dell'innocenza dell'imputato ai sensi dell'art. 129, comma secondo, c.p.p.. Ne consegue che la sentenza di appello che non compia, in tal caso, un esaustivo apprezzamento sulla responsabilità dell'imputato deve essere annullata limitatamente alla conferma delle statuizioni civili, con rinvio al giudice civile competente per valore, *ex art.* 622 c.p.p..

Sez. II sent. 25 settembre 2020 – 18 novembre 2020 n. 32477 Pres. Rago, Rel. Saraco.

Appello – Sentenza “predibattimentale” dichiarativa dell'estinzione del reato per prescrizione – Presenza della parte civile e di una pronuncia in primo grado di condanna dell'imputato al risarcimento e/o alle restituzioni richiesti dalla stessa – Illegittimità.

È illegittima la sentenza “predibattimentale” con la quale il giudice di appello dichiara l’estinzione del reato per prescrizione, qualora in primo grado la parte civile abbia proposto richiesta di condanna dell’imputato al risarcimento dei danni, in quanto solo nel dibattimento può procedersi alla delibazione di merito relativamente ai capi della sentenza che concernono gli interessi civili, nel contraddittorio delle parti (*Nella fattispecie la Corte, in applicazione del principio enunciato, ha disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in quanto pronunciata in violazione di legge, disponendo la trasmissione degli atti per nuovo giudizio. In particolare la Corte, dopo aver osservato come sia affetta da nullità la sentenza predibattimentale di appello pronunciata de plano per intervenuta prescrizione ma che, tuttavia, ragioni di economia processuale fanno prevalere la causa estintiva del reato sulla nullità assoluta e insanabile, salvo che non risulti evidente la prova dell’innocenza dell’imputato, ha evidenziato che tale principio non trova applicazione nel caso in cui vi sia la presenza di una parte civile, che attiva la previsione dell’art. 578 c.p.p. che impone alla corte di appello o alla Corte di cassazione di decidere l’impugnazione ai soli effetti civili anche in caso di prescrizione o di amnistia).*

[Sez. II sent. 13 ottobre 2020 – 27 novembre 2020 n. 33613 Pres. Verga, Rel. Pardo.](#)

Appello – Sentenza recante motivazione relativa ad altro procedimento – Nullità.

È nulla, ma non inesistente, la sentenza d’appello la cui intestazione individua correttamente l’imputato e la sentenza di primo grado, e che riporta fedelmente il dispositivo letto in udienza, ma che reca, per errore, una motivazione relativa ad altra pronuncia impugnata da un altro imputato, con la conseguenza che, se l’invalidità è tempestivamente dedotta mediante impugnazione, si determina la necessità di rinnovare l’intero giudizio di secondo grado (*Fattispecie nella quale la sentenza di appello, redatta con motivazione contestuale, dopo avere proceduto ad esporre correttamente sia i dati della pronuncia impugnata che i motivi di impugnazione, nella parte destinata alle considerazioni in diritto risultava trattare la posizione di altro imputato totalmente estraneo al procedimento. La Corte, in applicazione del principio enunciato, ha disposto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio).*

[Sez. III sent. 13 novembre 2020 – 30 novembre 2020 n. 33820, Pres. Andreazza, Rel. Corbo.](#)

Documenti – Acquisizione di sentenza irrevocabile nel corso del giudizio di legittimità – Limiti.

In sede di legittimità è consentita l’acquisizione di una sentenza irrevocabile quando l’interessato non sia stato in grado di produrla nei precedenti gradi di giudizio: in questo caso, non potendo essere la precisata decisione oggetto di valutazione ai sensi dell’art. 238-bis c.p.p. davanti alla Corte di cassazione, si impone l’annullamento con rinvio della pronuncia impugnata al fine di una rivalutazione nel merito della situazione probatoria emersa nel giudizio non ancora definito a seguito della proposizione del ricorso, ferme restando le preclusioni processuali già formatesi.

Sez. III sent. 13 novembre 2020 – 30 novembre 2020 n. 33820, Pres. Andreatza, Rel. Corbo.

Documenti – Produzione di sentenza irrevocabile – Rilevanza – Valutazioni del giudice.

Qualora nel corso del giudizio venga prodotta una sentenza passata in giudicato, che accerta fatti che si assumono essere inconciliabili con quelli in contestazione, il giudice è tenuto, onde evitare che si determini una situazione tale da giustificare una futura richiesta di revisione, a verificare la possibile incidenza della decisione irrevocabile, e degli elementi di fatto da essa risultanti, sulla posizione dell'imputato.

Sez. III sent. 18 settembre 2020 – 18 novembre 2020 n. 32392, Pres. Andreatza, Rel. Gentili.

Giudizio abbreviato – Benefici per l'imputato che opti per il rito alternativo – Riduzione della pena – Carenza delle indagini - Conseguenze.

Il "vantaggio" che l'imputato deve indefettibilmente conseguire una volta che egli abbia optato per la celebrazione del processo a suo carico nelle forme del rito abbreviato è esclusivamente legato alla riduzione della pena cui egli, in caso di sua condanna, sarà condannato. Non rientra, invece, nel perimetro in cui sono contenuti i benefici di cui l'imputato che abbia optato per il rito abbreviato potrebbe giovare il fatto che, essendo state malamente condotte le indagini preliminari, questi è stato condotto a giudizio senza che la pubblica accusa abbia già raccolto una serie di elementi, utilizzabili in sede di giudizio abbreviato, idonei a dimostrare la colpevolezza in giudizio, ben potendo, e legittimamente, porre rimedio ad una tale situazione il giudice dell'udienza preliminare, facendo tesoro della facoltà di integrazione istruttoria e dei connessi poteri, che gli sono conferiti dal ricordato art. 441, comma 5, c.p.p.

Sez. VI, sent. 13 ottobre-27 novembre 2020, n. 33659, Pres. Fidelbo, Rel. Giorgi

Giudizio abbreviato - Dichiarazioni rese dal prossimo congiunto nel corso delle indagini preliminari - Omesso avviso della facoltà di astensione - Nullità relativa - Utilizzabilità.

In tema di giudizio abbreviato sono utilizzabili le dichiarazioni rese dal prossimo congiunto nel corso delle indagini preliminari, ancorché viziate da nullità in relazione all'omesso avviso della facoltà di astensione, in quanto trattasi di nullità relativa e, con la scelta del rito, l'imputato ha acconsentito all'utilizzazione di tutti gli elementi di prova acquisiti dal pubblico ministero ed inseriti nel fascicolo di cui all'art. 416, comma secondo, c.p.p. *(In motivazione, la Suprema corte ha precisato che l'omissione dell'avvertimento relativo alla facoltà per i prossimi congiunti dell'indagato di astenersi dal deporre determina soltanto una nullità relativa – non la nullità assoluta né tanto meno l'inutilizzabilità – che deve essere eccepita, a pena di decadenza, dalla parte che vi assiste prima del compimento dell'esame testimoniale ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo, ai sensi dell'art.*

182, comma 2, c.p.p.; certamente non dopo la chiusura delle indagini, con una intempestiva memoria difensiva nel corso del giudizio di primo grado).

Sez. IV, sentenza 11 novembre – 26 novembre 2020 n. 32893 – Pres. Fumu – Rel. Ranaldi.

Giudizio abbreviato incondizionato – Art. 438 c.p.p. – Rigetto - Provvedimento abnorme.

Integra gli estremi del provvedimento abnorme l'ordinanza con cui il giudice respinga la richiesta incondizionata di rito abbreviato che, a seguito delle profonde innovazioni introdotte dalla legge n. 479 del 1999, si configura come un vero e proprio diritto potestativo dell'imputato con la conseguenza che, una volta formulata la relativa richiesta, il giudice deve senz'altro disporlo.

Sez. I, sent. 16 novembre 2020 – 11 novembre 2020 n. 32141, Pres. Di Tomassi, Rel. Boni.

Appello – Carattere dei motivi – Onere di specificità – Inammissibilità - Ragioni.

L'atto di appello è inammissibile quando non risultino esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata; tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla precisione e puntualità con le quali le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. Alla stregua di tale impostazione assume corretto significato anche l'art. 597 co. 1 c.p.p. per cui la piena *cognitio* che caratterizza i poteri del giudice di appello viene in rilievo solo se, e nei limiti in cui, questo sia stato legittimamente investito di quei poteri, ossia solo se il suo intervento sia sollecitato da impugnazione rispettosa delle previsioni di cui all'art. 581 c.p.p. (*la Corte ha, poi, precisato che la valorizzazione del requisito della "specificità estrinseca" - ossia della corrispondenza dei rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata - consente una selezione razionale delle impugnazioni, escludendo la trattazione nel merito di quelle che non contengono sufficienti richiami ai "punti della decisione", che delimitano la cognizione del giudice di appello consentendo sia di limitare l'ambito oggettivo in cui si devono esercitare i poteri di sindacato del giudice di appello, sia di evitare iniziative meramente dilatorie, che si porrebbero in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, co. 2 Cost.*).

Sez. V sent. 24 settembre 2020 – 18 novembre 2020 n. 32412, Pres. De Gregorio, Rel. Sessa.

Imputato – Assenza – Insufficienza degli indici predeterminati di cui all'art. 420-bis c.p.p. ai fini della dichiarazione di assenza – Obbligo del giudice di verificare l'effettiva conoscenza del processo anche sulla base di altri elementi.

La sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio da parte dell'indagato non è di per sé presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza di cui all'articolo 420-bis c.p.p., dovendo il giudice in ogni caso verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata un'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla conoscenza del procedimento stesso. La conoscenza della citazione in giudizio ai fini della dichiarazione di assenza, e più in generale la conoscenza del processo, non può essere presunta infatti in base ad indici predeterminati, quali quelli di cui all'art. 420-bis codice di rito, che escludono solamente la necessità della notificazione a mani proprie del destinatario.

Sez. V sent. 26 novembre 2020 – 27 novembre 2020 n. 33573, Pres. De Gregorio, Rel. Borrelli.

Misure cautelari personali - Cessazione delle misure cautelari – Annullamento della sentenza d'appello con o senza rinvio – Differenze.

La norma di cui all'art. 624-*bis* c.p.p. trova applicazione solo rispetto alle misure cautelari emesse nel corso del giudizio di appello e nell'ipotesi che l'annullamento della sentenza di appello venga disposto senza rinvio. All'annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione segue la caducazione della misura cautelare in esecuzione nei confronti dell'imputato solo quando la stessa sia stata applicata ai sensi dell'art. 275, comma 2-*ter*, c.p.p. contestualmente alla sentenza di condanna pronunciata in appello, cioè quando si tratta di una misura obbligatoriamente disposta dal giudice di secondo grado; invece, quando il provvedimento cautelare è adottato per un'ordinaria valutazione di sussistenza delle esigenze cautelari previste dagli artt. 274 e 275, comma 1-*bis*, c.p.p., l'annullamento con rinvio non esclude l'esistenza di un idoneo titolo giustificativo della misura cautelare e non comporta l'automatica declaratoria di inefficacia della misura.

Sez. I, sent. 16 novembre 2020 – 11 novembre 2020 n. 32142, Pres. Di Tomassi, Rel. Boni.

Misure cautelari personali – Custodia cautelare in carcere – Importanza del tempo trascorso in stato detentivo ai fini della modifica o revoca del provvedimento custodiale – Irrilevanza.

Il tempo di sottoposizione alla custodia in carcere non assume rilievo ai fini della modifica del regime cautelare, se non sotto il profilo della verifica della decorrenza del termine di durata della misura in relazione al limite massimo o di fase.

Sez. IV, sentenza 27 ottobre – 17 novembre 2020 n. 32211 – Pres. Piccialli – Rel. Ranaldi.

Misure cautelari personali – Revoca o sostituzione – Art. 299 c. 4 *ter* c.p.p. – Applicazione.

La previsione di cui all'art. 299 c. 4-ter c.p.p. impone al giudice la nomina del perito solo se sussiste un apprezzabile *fumus* e, cioè, se risulti formulata una chiara diagnosi di incompatibilità con il regime carcerario o, comunque, si prospetti una situazione patologica tale da non consentire adeguate cure in carcere.

Sez. I, sent. 24 novembre 2020 – 11 novembre 2020 n. 32775, Pres. Di Tomassi, Rel. Boni.

Misure cautelari personali – Riesame di un provvedimento cautelare – Grado di specificità delle censure - Obbligo di motivazione – Motivazione *per relationem* – Limiti.

L'obbligo di motivazione che incombe sul giudice dell'impugnazione è correlato e strettamente dipendente dal grado di specificità delle censure sottoposte al suo vaglio, dovendo le giustificazioni rese essere tanto più puntuali ed analitiche quanto più specifico sia l'ambito di contestazione della parte impugnante. Il ricorso alla tecnica redazionale della motivazione *per relationem*, che consiste nel richiamo alle argomentazioni esposte nell'ordinanza applicativa della misura che si intende confermare quando i rilievi contenuti nell'impugnazione siano inidonei per genericità o per manifesta infondatezza a smentire il ragionamento probatorio proposto nell'ordinanza genetica, è consentito anche in riferimento ai provvedimenti adottati dal tribunale del riesame tuttavia, qualora col riesame, con successiva memoria difensiva o con deduzioni orali trascritte nel verbale di udienza siano state articolate specifiche censure, le stesse richiedono altrettanto specifica risposta.

Sez. VI, sent. 13 ottobre-27 novembre 2020, n. 33672, Pres. Fidelbo, Rel. Giordano

Patteggiamento - Udienza preliminare non destinata alla decisione sulla richiesta di applicazione della pena - Intervenuto accordo sulla pena - Costituzione di parte civile - Ammissibilità - Ipotesi.

In tema di patteggiamento, nel caso di udienza non destinata alla decisione sulla richiesta di applicazione della pena (nella specie, udienza preliminare), al danneggiato è preclusa la costituzione di parte civile qualora la richiesta ed il consenso del pubblico ministero siano già stati formalmente portati a conoscenza del medesimo e del giudice, atteso che, in tal caso, il predetto è posto nella condizione di rendersi conto che la costituzione è insuscettibile di trovare sbocco nella condanna dell'imputato al risarcimento del danno; diversamente, qualora il danneggiato non sia stato notiziato dell'intervenuto accordo tra imputato e pubblico ministero, non gli è inibita la costituzione e, pertanto, è legittimo il provvedimento con cui il giudice liquida in suo favore le relative spese.

Sez. V sent. 22 settembre 2020 – 25 novembre 2020 n. 33135, Pres. Catena, Rel. Romano.

Ricorso per cassazione – Omessa statuizione in ordine alla condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile – Non rimediabilità con il ricorso alla procedura di cui all'art. 130 c.p.p. – Rinvio al giudice penale solo se la statuizione manca del tutto.

È ricorribile per cassazione la sentenza che abbia omesso di pronunciarsi in ordine alla condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, trattandosi di emenda non automatica e predeterminata - e, pertanto, non rimediabile con il ricorso alla procedura di cui all'art. 130 c.p.p. - ma implicante valutazioni sia in ordine all'ammissibilità della relativa domanda che in ordine all'entità della liquidazione, che ben può essere neutralizzata da una possibile compensazione, che il giudice può disporre anche quando pronunci sentenza di applicazione di pena. In tema di patteggiamento, quando la Corte di cassazione annulla la pronuncia impugnata relativamente alla liquidazione delle spese a favore della parte civile, il rinvio va fatto al giudice civile competente per valore in grado di appello se l'annullamento riguarda la statuizione circa il diritto della parte civile alla liquidazione delle spese, mentre va effettuato al giudice penale solo se la statuizione manca del tutto.

E. Esecuzione penale e sorveglianza.

[Sez. I, sent. 23 novembre 2020 – 5 novembre 2020 n. 32731, Pres. Santalucia, Rel. Centonze.](#)

Sorveglianza – Definizione del giudizio *de plano* fuori dai casi di cui all'art. 666 co. 2 c.p.p. – Nullità di ordine generale ed assoluto – Sussistenza.

Il procedimento di sorveglianza deve sempre svolgersi, previo avviso alle parti processuali e ai difensori, con la partecipazione del pubblico ministero e con l'obbligatoria assistenza del difensore, necessaria per la regolare instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che qualora non sia stata fissata l'udienza in camera di consiglio e sia stato adottato un provvedimento *de plano*, fuori dai casi espressamente stabiliti dalla legge, si determina una nullità di ordine generale e assoluto, rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p.

[Sez. I, sent. 23 novembre 2020 – 5 novembre 2020 n. 32728, Pres. Santalucia, Rel. Centonze.](#)

Sorveglianza – Misure alternative al carcere – Revoca degli arresti domiciliari da parte del magistrato di sorveglianza – Sospensione provvisoria della misura alternativa ex art. 51 *ter* ord. pen. – Differenze temporali e sostanziali della decisione.

Il provvedimento di revoca degli arresti domiciliari da parte del magistrato di sorveglianza presuppone una condizione processuale radicalmente differente da quella su cui si innesta la sospensione provvisoria

della misura alternativa concessa dal tribunale di sorveglianza, disposta ex art. 51 *ter* co. 2 ord. pen. secondo il principio per il quale, in tema di esecuzione di pene detentive, nel caso in cui il condannato il quale si trovi agli arresti domiciliari, intervenuta l'irrevocabilità della sentenza, si allontani dal luogo di custodia con conseguente ripristino della detenzione carceraria, la decisione sull'eventuale concessione di misure alternative alla detenzione da parte del tribunale di sorveglianza che abbia ricevuto gli atti ex art. 656 co. 10 c.p.p. non è soggetta al termine di trenta giorni previsto dall'art. 51 *ter* ord. pen., atteso che tale disposizione regola esclusivamente il procedimento di revoca della misura alternativa già concessa.

Sez. I, sent. 23 novembre 2020 – 5 novembre 2020 n. 32725, Pres. Santalucia, Rel. Centonze.

Sorveglianza – Misure alternative al carcere – Reati ostativi ex art. 4 *bis* co. 1 *ter*, ord. pen. – Competenza funzionale del Tribunale di sorveglianza – Sussistenza.

La verifica sulla sussistenza delle condizioni richieste per l'ammissione ai benefici penitenziari di un soggetto condannato per un reato ostativo rilevante ex art. 4 *bis* co. 1 *ter*, ord. pen., è di competenza esclusiva del Tribunale di sorveglianza, dovendo l'organo dell'esecuzione penale limitarsi alla constatazione della presenza di titoli che impediscono la concessione di una misura alternativa alla detenzione (*evidenzia la Corte che, nel caso di specie, risultava pacifica la sussistenza di condizioni rilevanti ex art. 4 bis co. 1 ter, ord. pen., atteso che il prevenuto era stato condannato dalla Corte di appello, con sentenza divenuta irrevocabile per il delitto di cui agli artt. 73 e 80 T.U. Stup., fattispecie di reato che rientra nel catalogo dei reati ostativi alla concessione dei benefici penitenziari con la conseguenza che il provvedimento impugnato fuoriusciva dalle competenze funzionali del giudice dell'esecuzione, che non poteva adottare la misura sospensiva oggetto di vaglio, ostandovi il combinato disposto degli artt. 656 commi 5 e 9 c.p.p. e 4 bis co. 1 ter, ord. pen.*).

Sez. I, sent. 23 novembre 2020 – 5 novembre 2020 n. 32729, Pres. Santalucia, Rel. Centonze.

Sorveglianza – Misure alternative al carcere – Sospensione dell'ordine di esecuzione – Deroga – Ratio.

La sospensione dell'ordine di esecuzione della pena è una misura funzionale a impedire l'ingresso in carcere dei soggetti che possono aspirare a una misura alternativa alla detenzione, sulla base di un'opzione di politica criminale non rilevante nei confronti dei condannati che si trovano già ristretti in carcere, ancorché per un titolo diverso da quello da eseguire (*nello specifico giudizio, la Corte ha potuto ricordare che la ratio della misura sospensiva prevista è evidentemente volta a impedire l'ingresso in carcere dei condannati che possono legittimamente aspirare a uno dei regimi alternativi alla detenzione; aspirazione che, viceversa, deve ritenersi insussistente nei confronti dei soggetti che, al momento dell'ordine di esecuzione, non si trovano in stato di libertà, essendo già ristretti in carcere per un altro titolo esecutivo; né potrebbe essere diversamente, atteso che la possibilità di disporre la sospensione*

dell'esecuzione della pena ex art. 656 co. 5 c.p.p. nei confronti di un soggetto già ristretto non tiene conto dell'impossibilità materiale di applicare un beneficio penitenziario extracarcerario fino a quando il soggetto permane in stato di detenzione per un altro titolo esecutivo; impossibilità che discende – ulteriormente – dalla difficoltà di eseguire gli accertamenti prescritti dall'ordinamento penitenziario e funzionali alla verifica della sussistenza delle condizioni necessarie per l'ammissione a una misura alternativa alla detenzione nei confronti di un condannato detenuto).

Sez. I, sent. 23 novembre 2020 – 5 novembre 2020 n. 32727, Pres. Santalucia, Rel. Centonze.

Sorveglianza – Misure alternative al carcere – Sospensione dell'ordine di esecuzione – Reati ostativi – Continuità normativa tra l'art. 572 c.p. co. 2 (abrogato) e l'art. 61 n. 11 *quinquies*.

*L'abolitio criminis del comma 2 dell'art. 572 c.p. è solo apparente perché il provvedimento legislativo che ha eliminato formalmente tale comma ha introdotto la previsione dell'art. 61 co. 1 n. 11 *quinquies* c.p. stabilendo una continuità normativa tra le due disposizioni, pertanto, il reato previsto dall'art. 572 co. 2 c.p. costituisce causa ostativa alla sospensione dell'ordine di esecuzione, nonostante l'abrogazione di detta norma, attesa la natura “mobile” del rinvio contenuto nell'art. 656 co. 9 c.p.p. all'art. 572 co. 2 c.p.p. e la continuità normativa tra l'ipotesi formalmente abrogata e l'analoga previsione di cui agli artt. 572 co. 1 e 61 co. 1 n. 11 *quinquies* c.p. (la Corte, ribadita l'applicabilità al caso di specie dell'aggravante di cui all'art. 61 co. 1 n. 11 *quinquies* c.p., richiamata la ratio dell'intervento legislativo - funzionale ad introdurre un maggiore rigore punitivo nelle ipotesi di maltrattamenti in famiglia - ha precisato che lo scopo della disposizione processuale in esame, l'art. 656 co. 9 c.p.p., prescinde dalla formulazione linguistica dei precetti e consente alla norma richiamata di incorporarne le evoluzioni).*

F. Misure di prevenzione.

Sez. V sent. 28 ottobre 2020 – 25 novembre 2020 n. 33158, Pres. Zaza, Rel. Pistorelli.

Confisca – Pericolosità generica – Divieto di desumere la pericolosità generica dal mero “status” di evasore fiscale seriale – Obbligo di valutare la struttura dei reati commessi e l'eventuale definizione in sede conciliativa della pretesa fiscale.

Il requisito della pericolosità generica che legittima l'applicazione della confisca non può essere desunto dal mero “status” di evasore fiscale seriale, in quanto, per stabilire se il proposto viva abitualmente con i proventi dell'attività delittuosa, occorre considerare la struttura dei reati commessi - assumendo rilievo le sole condotte generatrici di un profitto e non anche quelle meramente dirette ad evitare il pagamento di imposte riferite a redditi lecitamente prodotti - nonché l'eventuale definizione in sede conciliativa della pretesa fiscale da cui sia derivato il recupero dell'imposta evasa.



Sez. II sent. 13 ottobre 2020 – 27 novembre 2020 n. 33641 Pres. Verga, Rel. Pardo.

Confisca di prevenzione – Provvedimento definitivo di applicazione della misura fondato sulla pericolosità generica ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) e b) d. lgs. 6 settembre 2011 n. 28 – Difetto originario dei presupposti per effetto della sopravvenuta sentenza n. 24/2019 della Corte costituzionale – Esperibilità della revocazione.

La revocazione *ex art. 28* è da ritenersi proponibile anche nella particolare ipotesi di decisione irrevocabile emessa in sede di prevenzione nei confronti di un soggetto ritenuto rientrare nelle categorie di cui alle lett. a) e b) dell'art. 1 d.lgs. 159 del 2011 come modificate a seguito dell'intervento in parte demolitivo ed in parte interpretativo operato dalla Corte costituzionale con la pronuncia 24 del 2019.

G. Responsabilità da reato degli enti.